



**Richiesta di parere sull'interpretazione corretta dell'art. 26 dello Statuto
nella parte in cui fissa una causa d'incompatibilità
(Richiesta della presidente Rosa Maiello del 4 febbraio 2020)**

Gentile Presidente,
il Collegio dei Probiviri si è immediatamente consultato per via telematica, in considerazione dell'urgenza derivante dall'avvio in corso delle procedure elettorali, e ha raggiunto all'unanimità le conclusioni esposte di seguito.

Il testo dell'art. 12 dello *Statuto*, in cui si afferma che

«Sono rispettivamente organi consultivi, di controllo e disciplinari dell'AIB:
il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali (CNPR);
il Collegio Sindacale;
il Collegio dei Probiviri.»

può a un primo esame dare l'impressione, soprattutto per la presenza della parola «rispettivamente» (che sarebbe forse opportuno espungere), di un parallelismo materiale fra le tre funzioni indicate (consultiva, di controllo e disciplinare) e i tre organi elencati. Considerazione analoga si può fare per il titolo del Capo III (*Organi consultivi, di controllo e disciplinari*).

Tuttavia, mentre è indubbio che il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali abbia funzioni essenzialmente consultive (come specificato all'art. 21, «È l'organo consultivo...») e che il Collegio Sindacale abbia le funzioni di controllo di carattere finanziario-amministrativo tipiche dell'organo stesso secondo il Codice civile (a cui fa riferimento l'art. 22), per il Collegio dei Probiviri la questione è più complessa.

Nella dottrina sulle associazioni e nella prassi degli statuti associativi, infatti, come emerge anche da una rapida e sommaria ricerca, il Collegio dei Probiviri è generalmente indicato, insieme al Collegio Sindacale, come “organo di controllo”, distinguendosi il controllo di carattere specificamente finanziario, che compete al secondo organo, da un più ampio ma non meno rilevante controllo sul regolare funzionamento degli organi associativi, sulle loro attività e sulle garanzie per gli associati, che costituisce la principale ragion d'essere del primo organo.

Tornando allo *Statuto* vigente, si può osservare che la parola “controllo” non compare né nell'art. 22 relativo al Collegio Sindacale né nell'art. 23 relativo al Collegio dei Probiviri.

Dei cinque punti – contrassegnati dalle lettere a)-e) – che specificano le funzioni del Collegio dei Probiviri, si rileva che solo il quarto (d) si riferisce alla funzione disciplinare.

Gli altri punti chiamano in causa funzioni complesse: ad es. il secondo (b) indica l'espressione di pareri vincolanti di legittimità, ossia una funzione che, pur formulata col termine tipico della funzione consultiva (“parere”), appare chiaramente una funzione di controllo (di legittimità).

In particolare il primo punto (a), parlando dell'attività di dirimere eventuali controversie

sull'applicazione dello Statuto o fra organi associativi, configura una funzione certamente non disciplinare, ma che rientra piuttosto, a livello molto generale, in funzioni consultive e di controllo.

Il *Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri*, entrando nel merito delle specifiche attività del Collegio stesso, tipizza in maniera precisa il procedimento disciplinare come una soltanto fra le diverse attività svolte (art. 4, punti da a) a f)), menzionando fra l'altro anche pareri propositivi e pareri consultivi.

Passando, infine, dalle norme specifiche alla prassi dell'attività del Collegio dei Probiviri, si può rilevare che di fatto il Collegio stesso almeno negli anni più recenti non è stato impegnato in veri e propri procedimenti disciplinari, nelle forme stabilite dal *Regolamento* e con le eventuali sanzioni, ma ha svolto una più generale funzione consultiva e di controllo, esaminando le situazioni o i problemi che sono stati ad esso segnalati da organi sociali e singoli associati e formulando pareri, interpretazioni e raccomandazioni per il più corretto ed efficace funzionamento dell'Associazione.

Sulla base di queste considerazioni, il Collegio dei Probiviri ritiene quindi che nell'espressione "organi di controllo", utilizzata nell'art. 26 dello *Statuto*, rientrino sia il Collegio Sindacale sia il Collegio dei Probiviri stesso, e che per entrambi i Collegi sussistano quindi le medesime incompatibilità.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(Alberto Petrucciani – Rosaria Campioni – Giovanna Mazzola Merola)



Roma, 6 febbraio 2020